

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 28 maggio 2026, n. 127

Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di tipo agrivoltaico, sito nel Comune di Ascoli Satriano (FG), località Mezzana Grande, di potenza nominale pari a 42,354 MW DC e potenza in immissione pari a 37,800 MW AC, nonché delle opere e infrastrutture connesse ricadenti anche nei comuni di Deliceto (FG) e Castelluccio Dei Sauri (FG).

Proponente: INE MEZZANA GRANDE S.r.l. - P. IVA/C.F.: 04359100718 - Sede Legale: Piazza Walther Von Vogelweide n.8, 39100 Bolzano

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i., recante "Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale";
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";
- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- la Legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i., concernente "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante norme in materia ambientale;
- il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 con cui sono state emanate le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2010, n. 3029 di "Approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica";
- il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e s.m.i. emanato in "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- le Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici pubblicate dal Ministero della Transizione Ecologica il 27 giugno 2022;
- la Legge Regionale 8 novembre 2022 n. 28 e s.m.i., recante "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2022, n. 1901 sul "Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti

di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo”;

- il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 che ha istituito il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2023, n. 997 recante “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia”;
- il Decreto Ministeriale 21 giugno 2024 recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”;
- la Legge 12 luglio 2024, n. 101 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 26 settembre 2024, n. 1295 recante “Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale”;
- il Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 recante “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118” e in particolare, l’art. 15, comma 2, il quale prevede l’applicazione della previgente normativa di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, alle procedure in corso;
- la Delibera della Giunta Regionale 7 luglio 2025, n. 933 recante “Approvazione Linee guida per la disciplina del procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione e stoccaggio di energia elettrica da fonte rinnovabile” e in particolare le Disposizioni transitorie di cui al punto 11 dell’Allegato A;
- il Decreto-Legge 21 novembre 2025, n. 175 recante “Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili”;
- la D.G.R. n.1898 del 21 novembre 2025 recante l’Approvazione della disciplina dell’Albo pretorio on line della Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 32 della Legge 18/06/2009, n. 69;

VISTA la nota pec acquisita dalla Sezione Transizione Energetica con prot. n. 9998 del 05/10/2022, con la quale la proponente INE Mezzana Grande s.r.l. - P. Iva 04359100718 (di seguito: il Proponente), ha presentato istanza di Autorizzazione Unica ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di tipo agrivoltaico, sito nel Comune di Ascoli Satriano (FG), località Mezzana Grande, di potenza nominale pari a 42,354 MW DC e potenza in immissione pari a 37,800 MW AC, nonché delle opere e infrastrutture connesse ricadenti anche nei comuni di Deliceto (FG) e Castelluccio Dei Sauri (FG);

RILEVATO che, il progetto definitivo depositato agli atti, prevede:

- la realizzazione di un impianto agrivoltaico nel Comune di Ascoli Satriano (FG), località Mezzana Grande, di potenza nominale pari a 42,354 MW DC e potenza in immissione pari a 37,800 MW AC;
- opere di connessione alla rete che consistono in:
- un cavidotto interrato MT a 30 kV, interessante i Comuni di Ascoli Satriano (FG), Castelluccio dei Sauri (FG) e Deliceto (FG), di collegamento tra il campo agrovoltaico ed una sottostazione di trasformazione e consegna 30/150 kV;
- una sottostazione di trasformazione e consegna 30/150 kV, condivisa con altri produttori, stallo e relative apparecchiature elettromeccaniche da realizzarsi nel Comune di Deliceto (FG);
- un cavidotto interrato AT a 150 kV, di collegamento tra la suddetta sottostazione e la stazione satellite 150 kV (futuro ampliamento della SE 380/150 kV “Deliceto”), interessante i Comuni di Deliceto e Ascoli Satriano (FG);
- una stazione satellite 150 kV (futuro ampliamento della SE 380/150 kV “Deliceto”), condivisa con altri produttori, stallo e relative apparecchiature elettromeccaniche all’interno della stessa, da realizzarsi nel Comune di Ascoli Satriano (FG);

- raccordi aerei a 150 kV dalla suddetta stazione satellite 150 kV alla già esistente linea che alimenta la SE 380/150 kV "Deliceto";
- le opere ed infrastrutture strettamente connesse e funzionali alle precedenti.

PRESO ATTO della documentazione tecnico-amministrativa allegata all'istanza, le integrazioni e i chiarimenti trasmessi nel corso dell'iter istruttorio nonché della richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle opere e del vincolo preordinato all'esproprio, ove necessario, limitatamente alle opere di connessione alla rete;

VISTA la nota prot. n. 259851 del 31/05/2024, con la quale questa Amministrazione, a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha avviato il relativo procedimento per l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 7 della L. n. 241/1990 e del D.Lgs. n. 387/2003 ed indetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., le Conferenze di Servizi;

ACQUISITO il Provvedimento di V.I.A. favorevole n. 99 del 03/04/2024 rilasciato dalla Direzione Generale Valutazioni Ambientali del competente Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, avente prot. m_amte.MASE.VA REGISTRO DECRETI.R.0000099.03-04-2024, condizionato al rispetto delle prescrizioni impartite dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n.74 del 24 ottobre 2022;

PRESO ATTO delle determinazioni e pareri resi dalle amministrazioni coinvolte, nei termini previsti dal procedimento, delle prescrizioni e condizioni dalle medesime formulate e ivi confermate, così come da pareri allegati, da intendersi quale parte integrante della presente determinazione, nonché, in particolare, del verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 10/03/2025, recepito con nota prot. n. 181574 del 07/04/2025, della nota di conclusione positiva della Conferenza di Servizi, acquisita al prot. n. 181574 del 07/04/2025 e della nota prot. n. 55524 del 10/10/2025 della Provincia di Foggia (Settore Ambiente – Servizio Gestione iniziative e interventi per la tutela e valorizzazione ambientale – Ufficio VIA PAUR FER – V.INC.A.) con cui, ai sensi degli art. 6, co. 9 e 9-bis del D.Lgs. n. 152/2006, riteneva di NON assoggettare a VIA la variante costituita dalla delocalizzazione delle opere di connessione;

VISTA l'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata da questa Amministrazione, conclusa con l'apposita relazione del 19/02/2026 a firma del Funzionario Istruttore Arch. Anna De Lauro, confermata dal Dirigente della Sezione Transizione Energetica, da intendersi quale parte integrante della presente determinazione (Allegato 1);

PRESO ATTO che l'istanza è finalizzata a ottenere l'Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla Conferenza di Servizi, come modificato in ottemperanza delle conseguenti prescrizioni;

VISTI gli atti d'Ufficio, i pareri espressamente formulati e quelli acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, in base al comma 7 dell'art. 14-ter della legge n.241/1990, all'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

EVIDENZIATO che l'impianto è autorizzabile alla luce dei pareri favorevoli espressi ed in particolare dell'esito della procedura ambientale di cui al Decreto Direttoriale di compatibilità ambientale n. 99 del 03/04/2024, nonché degli altri concerti, intese, nulla osta acquisiti agli atti del procedimento e richiamati nella Relazione

Istruttoria, da intendersi fatti propri dal Responsabile del procedimento di Autorizzazione Unica in solido alle condizioni, prescrizioni e compensazioni previste, alla cui verifica di ottemperanza si provvede come da parte dispositiva;

DATO ATTO che con D.G.R. 1944 del 21/12/2023 è stato individuato l'ing. Francesco Corvace quale Dirigente della Sezione Transizione Energetica nella quale è incardinato il procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, per il quale riveste ruolo di Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

SI RITIENE, quindi, di poter procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica sulla base di quanto emerso nel corso del procedimento.

VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D. Lgs 196/03, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018. Garanzie alla riservatezza

“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

Valutazione di impatto di genere (prima valutazione)

Ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

L'impatto di genere stimato risulta: Neutro.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003 e ss.mm. ii, rilasciata, *ex lege*, su istanza di parte.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- sulla base delle risultanze istruttorie;
- ritenuto di dover provvedere in merito;
- rilevata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge n.190/2012.

ART. 1

1. **La INE Mezzana Grande S.r.l.**, avente sede legale in Piazza Walther Von Vogelweide n.8, 39100 Bolzano, P. IVA/C.F.: 04359100718, è **autorizzata**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, alla costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di tipo agrivoltaico, sito nel Comune di Ascoli Satriano (FG), località Mezzana Grande, di potenza nominale pari a 42,354 MW DC e potenza in immissione pari a 37,800 MW AC, nonché delle opere e infrastrutture connesse ricadenti anche nei comuni di Deliceto (FG) e Castelluccio Dei Sauri (FG). in quanto infrastrutture indispensabili al funzionamento dello stesso in conformità al progetto approvato,

agli elaborati tecnici finali e conclusivi, come dettagliatamente elencati nella relazione istruttoria, nonché ad ogni prescrizione e raccomandazione di cui ai successivi articoli. Nello specifico, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio dell'impianto sono:

- un cavidotto interrato MT a 30 kV, interessante i Comuni di Ascoli Satriano (FG), Castelluccio dei Sauri (FG) e Deliceto (FG), di collegamento tra il campo agrovoltaiico ed una sottostazione di trasformazione e consegna 30/150 kV;
 - una sottostazione di trasformazione e consegna 30/150 kV, condivisa con altri produttori, stallo e relative apparecchiature elettromeccaniche da realizzarsi nel Comune di Deliceto (FG);
 - un cavidotto interrato AT a 150 kV, di collegamento tra la suddetta sottostazione e la stazione satellite 150 kV (futuro ampliamento della SE 380/150 kV "Deliceto"), interessante i Comuni di Deliceto e Ascoli Satriano (FG);
 - una stazione satellite 150 kV (futuro ampliamento della SE 380/150 kV "Deliceto"), condivisa con altri produttori, stallo e relative apparecchiature elettromeccaniche all'interno della stessa, da realizzarsi nel Comune di Ascoli Satriano (FG)
 - raccordi aerei a 150 kV dalla suddetta stazione satellite 150 kV alla già esistente linea che alimenta la SE 380/150 kV "Deliceto", quest'ultima già autorizzata con D.D. n. 1367 del 12/12/2008
 - le opere ed infrastrutture strettamente connesse e funzionali alle precedenti.
2. Le opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) individuate da Terna come comuni a più proponenti e ricomprese nel presente procedimento risultano già autorizzate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., con specifico provvedimento, Determinazione Dirigenziale n. 1367 del 12/12/2008.
 3. La presente Autorizzazione Unica costituisce titolo a costruire ed esercitare le citate opere in conformità al progetto approvato e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alle conferenze di servizi convocate nell'ambito del presente procedimento. È fatto obbligo al proponente di provvedere all'aggiornamento ed al periodico rinnovo cui siano eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'Autorizzazione Unica.
 4. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha inoltre efficacia di dichiarazione di utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss. con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del citato T.U. Espropri., ove necessario, per le sole opere di connessione alla rete. In relazione a queste ultime, la **INE Mezzana Grande S.r.l.** è autorizzata a richiedere, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., i provvedimenti per l'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione, per la costituzione del diritto di servitù e per l'occupazione temporanea.
 5. Salva la conclusione di eventuali accordi bonari di cessione con i proprietari delle aree interessate, l'emanazione del decreto di esproprio e di costituzione di servitù sulle aree interessate dalle opere suddette deve avvenire entro 5 anni dalla data in cui diventa efficace il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13, comma 4, del citato D.P.R. n. 327/2001.
 6. La presente autorizzazione è condizionata al rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso, ciascuna per propria competenza. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni dettate da Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento e non puntualmente elencate nel presente articolo.
 7. Si demanda al soggetto promotore dell'esproprio gli adempimenti previsti dall'art. 17 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.
 8. Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente provvedimento rientrano le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010 e della L.R. n. 28/2022 e s.m.i., richiamate in atti del procedimento,

così come richiamato nella relazione istruttoria del 05/05/2026 avente prot. n. 0250893/2026 (Allegato 1);

9. La presente Autorizzazione Unica non ricomprende le istanze settoriali, neanche per silenzio, per le quali la Società abbia omesso di invocare la sua acquisizione oppure abbia omesso di presentare l'istanza presupposta all'autorità competente, eventuali diverse valutazioni, successive al rilascio del titolo, comporteranno la necessità di attivare un nuovo procedimento di autorizzazione unica in variante.
10. La validità del presente atto autorizzativo è condizionata alla permanenza del requisito di disponibilità giuridica delle aree interessate dall'impianto in capo al soggetto autorizzato ovvero in capo al soggetto successivamente subentrato nella titolarità del titolo autorizzativo.
11. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 quater, comma 4, della Legge n. 241/1990 i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.
12. La presente autorizzazione è rilasciata sotto condizione risolutiva e sarà revocata ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. in caso di comunicazione antimafia interdittiva.

ART. 2

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico del Gestore della Rete.

Qualora le opere elettriche siano realizzate dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorreranno dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Il presente titolo può coprire, su richiesta, tutto il periodo di eventuale incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, fino a venti anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori e sia stata resa nota la data di entrata in esercizio commerciale.

ART. 3

Prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto la Società è tenuta a presentare le opportune istanze per il rilascio delle concessioni/convenzioni presso gli Enti/gestori delle infrastrutture, descritti nell'elaborato "PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO" allegato al Progetto Definitivo.

ART. 4

I lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio devono avere inizio, ai sensi dell'art. 7-bis del D.L. n. 50 del 17/05/2022, convertito con Legge n. 91 del 15/07/2022, entro il termine massimo di 3 (tre) anni dalla data di notifica del provvedimento di autorizzazione, subordinatamente al rispetto delle tempistiche e degli adempimenti contenuti nelle condizioni ambientali indicate nel Decreto MASE n. 99 del 03/04/2024; il termine per l'ultimazione dei lavori è di 3 (tre) anni dall'inizio degli stessi salvo proroga, ai sensi della normativa vigente, concessa su istanza motivata da parte della società autorizzata. Decorsi i termini anzidetti, la presente autorizzazione perde efficacia.

I lavori di costruzione dell'impianto e delle relative opere connesse dovranno comunque concludersi entro la durata dell'efficacia del Decreto MASE n. 99 del 03/04/2024, di 5 anni decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso decreto sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, fatta salva la facoltà di proroga del MASE, su istanza del soggetto autorizzato.

Eventuali volturazioni del presente provvedimento ad altro soggetto non modificano in alcun modo tali termini.

Entro sei mesi dal completamento dell'impianto, dovrà essere trasmesso il collaudo, redatto, ai sensi del D.P.R. 207/2010, da ingegnere abilitato, iscritto all'ordine da almeno dieci anni, il quale dovrà attestare la

regolare esecuzione delle opere e la loro conformità al progetto definitivo.

ART. 5

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica con il conseguente obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e il diritto della Regione Puglia ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto:

- a. il mancato rispetto del termine di inizio lavori o del termine finale di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- b. inosservanza delle condizioni e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- c. il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- d. esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili;
- e. emissione di provvedimenti interdittivi o aventi comunque l'effetto di limitare la capacità giuridica della società destinataria.

ART. 6

Entro il termine 180 (centottanta) giorni dalla Comunicazione di Inizio Lavori, pena la decadenza della presente autorizzazione, la Società è tenuta a depositare presso la Regione Puglia – Sezione Transizione Energetica:

- a. dichiarazioni congiunte di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) e b) della L.R. n. 31/2008 e s.m.i., secondo le modalità esplicitate nel successivo comma 4;
- b. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a Euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica autorizzata da rilasciarsi a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico – nel rispetto delle clausole individuate dal D.M. 10/09/2010 – paragrafo 13.1, lettera j;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della dismissione dell'impianto, di importo non inferiore a Euro 100,00, salvo diverso importo quantificato di seno alla Conferenza di servizi, per ogni kW di potenza elettrica autorizzata, da rilasciarsi a favore del Comune interessato dall'intervento, nel rispetto delle clausole individuate dal D.M. 10/09/2010 paragrafo 13.1, lettera j;

ART. 7

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia compete al Comune.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

ART. 8

Ogni volturazione dell'autorizzazione relativa alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili e delle relative opere connesse ad altro soggetto dovrà essere comunicata, da parte degli interessati obbligati in solido, al Servizio regionale competente in materia di energia ed al Comune interessato. Il soggetto a cui verrà volturata l'autorizzazione subentrerà in tutti gli obblighi, vincoli, termini, prescrizioni, raccomandazioni e quant'altro previsto dal presente provvedimento.

ART. 9

La Società, gli eventuali affidatari delle opere da eseguire, nonché il soggetto subentrato per volturazione, sono obbligati:

1. a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
2. a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
3. a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
4. ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
5. a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D. Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D. Lgs. n. 81/08, ecc.);
6. a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
7. a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché l'esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
8. a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007;
9. a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2, della L.R. 25/2012;
10. al rispetto della disciplina concernente il divieto di pantouflage ex art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, secondo cui "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

ART. 10

La presente autorizzazione unica si intende rilasciata nell'esclusiva responsabilità dei Soggetti titolari, fatti salvi e impregiudicati i diritti dei terzi.. Eventuali danni derivanti dalla costruzione ed esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono ascrivibili unicamente ai Soggetti titolari della presente autorizzazione, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

ART. 11

Il presente provvedimento è reso ai sensi della normativa vigente *ratione temporis* per procedimenti incardinati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 190/2024.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto restano fermi tutti gli obblighi previsti

dalle disposizioni citate nelle premesse, in quanto applicabili, e dalla vigente normativa in materia.

ART. 12

Il presente provvedimento composto da n. 10 (dieci) facciate e da un Allegato composto da n. 27 (ventisette) facciate, redatto in un unico originale, interamente in formato digitale:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato sull'Albo Telematico, ovvero:
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
 - sul B.U.R.P., al netto delle Relazione Istruttoria, comunque reperibile tramite le predette sezioni;
- sarà trasmesso a tutti i soggetti indicati nella specifica sezione dell'allegata Relazione Istruttoria ("Enti da coinvolgere per la fase di comunicazione della decisione/determinazione", rif. par.21).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
prot_n_0250893_2026_Stampa copia.pdf - 0c3b31c60ff185691fbe535eb6c7c582797e4b6dddb8a22514f44f8f80ad4395

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 159/DIR/2026/00137

Sottoscrittori Proposta:

- Il Funzionario Istruttore
Claudia Somma

Firmato digitalmente da:

Il Funzionario Istruttore
Claudia Somma

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace